

**Sentenza:** 7 febbraio 2017, n. 72 (*deposito del 12 aprile 2017*)

**Materia:** personale del SSN - orario di lavoro settimanale, riposi giornalieri, assunzioni a tempo determinato

**Parametri invocati:** artt. 81, 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:**

- artt. 2, comma 1, lettere a) e c), e 3 della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2015, n. 53 (Disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161); art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2016, n. 17 (Modifiche a norme in materia di sanità)

**Esito:** illegittimità costituzionale delle norme censurate

**Estensore:** Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), e 3 della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2015, n. 53 (Disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161), in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera l), Cost.

Tali articoli recano una disciplina transitoria e temporanea in materia di personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, in servizio presso la Regione Basilicata.

L'art. 2, comma 1, dispone che nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale, e comunque **non oltre il 31 luglio 2016**, per il calcolo della **durata massima settimanale** di quarantotto ore dell'orario di lavoro, il periodo di riferimento è di dodici mesi (lettera a); e che sono possibili **riposi giornalieri** inferiori a undici ore, in presenza di eventi eccezionali non prevedibili (lettera c).

A sua volta, l'art. 3, comma 1, autorizza le aziende sanitarie locali della Regione, fino alla medesima data del 31 luglio 2016, **ad acquisire personale sanitario a tempo determinato**, anche attraverso agenzie di somministrazione, fino ad una spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nell'anno 2015 per il periodo di assenza del personale dipendente in caso di maternità, malattia, aspettative, fruizione di altri benefici, distacchi, comandi e permessi; stabilendo che tale costo non è computabile agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale definiti dalla normativa nazionale e regionale.

Successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2016, n. 17 (Modifiche a norme in materia di sanità), nella parte in cui **differisce** dal 31 luglio 2016 **al 31 dicembre 2016** il termine della disciplina transitoria dettata dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. Basilicata 53/2015, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. .

I due ricorsi vengono riuniti attesa la parziale identità di oggetto. Le questioni di legittimità costituzionale **sollevate risultano fondate**.

Con riferimento alla prima delle questioni sollevate, la Corte rileva che la normativa statale in materia di organizzazione dell'orario di lavoro si applica anche all'orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, in base al combinato disposto degli artt. 4, 7 e 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e dell'art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 213 bis).

Il suddetto art. 14 ha abrogato, a seguito di procedura di infrazione comunitaria, il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e il comma 6 bis dell'articolo 17 del d.lgs. 66/2003, con cui erano state dichiarate non applicabili al personale sanitario del Servizio sanitario nazionale le disposizioni di cui agli artt. 4, 7 e 17 dello stesso d.lgs. 66/2003.

Il medesimo art. 14 della l. 161/2014 aveva, peraltro, disposto che tali abrogazioni avessero effetto decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, così come che, dalla medesima data, cessassero di avere applicazione le disposizioni dei contratti collettivi adottate in base alle norme così adottate.

Al riguardo, la Corte osserva che le disposizioni regionali censurate introducono, in realtà, discipline difformi rispetto a quanto disposto dalla normativa nazionale.

Appare in primo luogo significativo, secondo la Consulta, che la legge regionale sia stata adottata il 26 novembre 2015, all'indomani della scadenza del regime transitorio disposto dalla normativa nazionale, così configurando, per il personale sanitario regionale, una proroga del suddetto regime transitorio, cessato il 25 novembre 2015.

Nello specifico, per il calcolo della durata settimanale di quarantotto ore dell'orario di lavoro del personale sanitario regionale, l'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. Basilicata 53/2015 determina in **dodici mesi** il periodo di riferimento; l'art. 4 del d.lgs. 66/2003 stabilisce invece chiaramente che il periodo di riferimento non può superare i quattro mesi, demandando ai soli contratti collettivi di lavoro la possibilità di portare a sei mesi detto periodo o, anche fino a dodici mesi, ma esclusivamente a fronte di specifiche ragioni obiettive, tecniche o organizzative individuate dai medesimi contratti.

Quanto ai riposi giornalieri, l'art. 7 del d.lgs. 66/2003 riconosce il diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il medesimo decreto legislativo prevede, all'art. 17, la possibilità di derogare a tale disposizione mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparative più rappresentative.

Diversamente, la disposizione censurata di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. Basilicata 53/2015, prevede che il limite posto dall'art. 7 del d.lgs. 66/2003 possa essere direttamente derogato in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze improvvise che non consentano la continuità dell'assistenza, come accertata dai responsabili dei servizi sanitari interessati.

E' dunque evidente che *le due previsioni regionali censurate ledono la riserva che il legislatore nazionale ha assegnato in via esclusiva all'autonomia collettiva di poter derogare, entro precisi limiti e a determinate condizioni, alle disposizioni in materia di durata massima settimanale del lavoro e di riposo giornaliero, poste dal legislatore nazionale stesso in via generale*.

In sostanza, la normativa regionale censurata viola la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., posto che la disciplina dei

vari aspetti della definizione del tempo della prestazione lavorativa è parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, come tale rientrante nell'ordinamento civile. Queste conclusioni si estendono conseguentemente alla proroga della vigenza delle previsioni regionali al 31 dicembre 2016, disposta dall'art. 1 della l.r. Basilicata 17/2016.

Anche la seconda questione di legittimità, riguardante l'art. 3 della stessa l.r. Basilicata 53/2015, è **fondata**.

La norma regionale si riferisce a determinate assunzioni a termine **per specifiche finalità**. L'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), invece, stabilisce la possibilità, da qualsiasi finalità motivata, per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato - o con convenzioni, ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa - nel limite massimo del 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2009 per le stesse finalità, vale a dire per le medesime tipologie di utilizzo di risorse umane.

La *riscontrata difformità* della previsione censurata rispetto alla normativa nazionale di riferimento, e la non computabilità del costo delle assunzioni contemplate dalla previsione stessa ai fini del rispetto dei vincoli di spesa complessiva del personale stabilita dalla normativa nazionale e regionale, comporta l'illegittimità della norma regionale per violazione della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.